

Accordo

per l'informazione e la consultazione a livello sovranazionale
dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank
nell'Unione Europea

➤ **Commissione interna Euro Deutsche Bank** ◀

Premessa

In considerazione dello sviluppo continuo del mercato interno europeo e della crescente internazionalizzazione del gruppo Deutsche Bank, le parti contraenti concordano di promuovere attraverso l'informazione e la consultazione di una rappresentanza sovranazionale dei dipendenti del gruppo Deutsche Bank nell'Unione Europea, la Commissione interna Euro Deutsche Bank (EBR), la reciproca comprensione dei necessari processi di trasformazione ed in tal modo contribuire ad un'ulteriore crescita comune del gruppo Deutsche Bank in Europa.

Oltre alla EBR, non verrà creato nessun altro organo dei lavoratori avente il diritto di dialogare a livello sovranazionale con la direzione centrale del gruppo Deutsche Bank. Il presente accordo non pregiudica il diritto di legge o altrimenti sancito di informazione e di consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti a livello nazionale; in tal merito sono valide le relative disposizioni nazionali.

Tutti i delegati della EBR devono svolgere il loro compito quali rappresentanti dei lavoratori del loro paese ed agire nello svolgimento del proprio mandato, per il bene del gruppo Deutsche Bank e dei suoi dipendenti.

1. Ambito di validità

Il presente accordo è valido per la Deutsche Bank AG e per le sue consociate con sede all'interno dell'Unione Europea.

* sta per lavoratrici e lavoratori

2. Composizione e appartenenza

Ogni paese dell'UE, in cui il gruppo Deutsche Bank è rappresentato con oltre 50 dipendenti che lavorano regolarmente in una filiale o consociata, ha il diritto di nominare un delegato nella EBR. Qualora in un paese dell'UE il gruppo Deutsche Bank dia lavoro ad oltre 1.000 persone, possono essere nominati 2 delegati nella EBR. La Germania delega i membri della commissione interna del gruppo nella EBR (min. 7 delegati). Per ogni delegato deve essere eletto contemporaneamente un rappresentante.

I delegati rappresentano gli interessi di tutti i dipendenti del gruppo Deutsche Bank che lavorano nel rispettivo paese, sempre che essi rientrino nell'ambito di validità del presente accordo. I dipendenti di paesi dell'UE senza propri delegati sono rappresentati dal comitato direttivo della EBR (v. punto 3).

Possono essere nominati delegati EBR solo i dipendenti di imprese del gruppo Deutsche Bank. La nomina dei delegati viene effettuata in base alle norme o usanze nazionali, fra le fila delle rappresentanze dei lavoratori ivi elette; qualora non esistano rappresentanze dei lavoratori, la delega o elezione viene effettuata fra le fila dei dipendenti.

La durata del mandato dei delegati viene stabilita alla delega, in base alle rispettive norme o usanze nazionali vigenti; di regola è 4 anni. Il mandato decade precedentemente qualora termini

- il rapporto di lavoro del delegato,
- la sua eleggibilità in base alle rispettive norme o usanze nazionali, oppure
- la sua delega da parte dell'organo delegante.

I diritti e doveri dei delegati sono basati sulle disposizioni ed usanze vigenti nel rispettivo paese. In particolare i delegati della EBR non possono essere né privilegiati né svantaggiati a causa dell'esercizio del loro mandato. Per la partecipazione alle sedute della EBR i delegati sono esonerati dall'obbligo di lavoro senza riduzione della propria retribuzione.

3. Regolamento interno della EBR

I delegati della EBR stabiliranno nel corso del primo congresso dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le regole base della loro collaborazione. Nelle votazioni

all'interno della EBR, i delegati di un paese hanno un numero di voti corrispondente ai dipendenti del paese che li ha inviati.

Nel suo primo congresso, la EBR sceglie al proprio interno un portavoce ed un vice-portavoce. Essi sono gli interlocutori per la banca.

Al proprio interno la EBR forma un comitato composto da cinque membri, di cui fanno parte oltre al portavoce della EBR ed al suo sostituto, altri tre delegati da eleggere; almeno due membri del comitato non devono essere delegati della Germania. Il comitato svolge l'attività corrente della EBR. A tale scopo la banca mette a disposizione locali, mezzi oggettivi e personale per l'ufficio. Qualora sia necessario per lo svolgimento dei propri compiti, il comitato ha diritto a tenere riunioni autonome.

La banca nomina uno o più rappresentanti come interlocutori della EBR.

4. Congressi della EBR

La EBR si riunisce di regola un giorno una volta all'anno. Il congresso viene convocato dal comitato in tempi opportuni, comunicando l'ordine del giorno; al comitato spetta anche la decisione dell'ordine del giorno con il coinvolgimento della banca. Tutti i delegati possono inviare al comitato proposte per l'ordine del giorno; possono essere considerate solo le proposte inviate in tempo. I documenti relativi al congresso sono inviati tempestivamente tradotti.

Prima del congresso annuale ordinario si terrà un incontro preliminare dei delegati senza la presenza dei rappresentanti della banca. Qualora le circostanze lo richiedano, il giorno successivo al congresso può essere fissata una consultazione interna.

Su richiesta di oltre un quarto dei delegati, che devono rappresentare più di due paesi, o della banca, è possibile lo svolgimento di un congresso supplementare nell'anno. Il congresso supplementare deve limitarsi a trattare temi importanti che hanno per i dipendenti conseguenze rilevanti nell'ambito di validità del presente accordo. Per il resto valgono le stesse regole del congresso annuale ordinario.

La lingua del congresso e dei verbali è il tedesco. Sono garantite le traduzioni nelle lingue principali (inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco). Quanto sopra è valido sia per i documenti che per il congresso stesso.

La partecipazione di ospiti esterni o di un perito di sua scelta ai congressi della EBR (compresa riunione preliminare ed eventualmente successiva consultazione) nonché alle riunioni del comitato, è possibile qualora EBR o il comitato lo ritengano necessario per determinati punti all'ordine del giorno; il ricorso ad ulteriori periti richiede l'autorizzazione preliminare della banca. Due rappresentanti dei membri FIET residenti nella sede della banca possono inoltre partecipare in veste consultiva.

5. Informazione e consultazione della EBR

Nell'ambito del congresso annuale della EBR, verrà informato e consultato l'organo dei rappresentanti nominati dalla banca in merito allo sviluppo delle attività e alla situazione del personale del gruppo Deutsche Bank nell'UE. La consultazione comprende uno scambio d'opinioni sui temi all'ordine del giorno. Vi rientrano per es.:

- Situazione economica e finanziaria.
- Cambiamenti fondamentali nella struttura del gruppo Deutsche Bank.
- Sviluppo della situazione occupazionale nel gruppo Deutsche Bank.
- Investimenti di importanza particolare.
- Modifiche fondamentali nell'organizzazione o nei metodi e procedure di lavoro.
- Importanti fusioni, scissioni, riduzioni e chiusure di imprese, aziende o di loro parti importanti.
- Strategie di politica del personale e di aggiornamento professionale, problemi di parità di diritti.
- Impiego di nuove tecnologie (compresa tutela ambientale).
- Sicurezza sul lavoro.

La banca informa immediatamente per iscritto il comitato delle circostanze straordinarie che sono basate direttamente sui piani e sulle decisioni della banca e che hanno conseguenze significative sugli interessi dei dipendenti in almeno due dei paesi rappresentati nella EBR (in particolare licenziamenti in massa, riduzioni e chiusure significative di imprese, aziende o loro parti importanti). Su richiesta essa consulta il comitato in tempo debito per poter tenere presente le relative proposte nelle proprie decisioni. A tale consultazione, il comitato può invitare i delegati della

EBR, il cui ambito di rappresentanza include aziende o imprese colpite direttamente dalle misure.

6. Principi base della collaborazione

La EBR e la banca articolano il dialogo comune in base al principio di una collaborazione basata sulla fiducia.

I delegati della EBR sono tenuti a non divulgare e a non sfruttare i segreti aziendali o commerciali di cui sono venuti a conoscenza a seguito della loro appartenenza alla EBR e definiti espressamente come soggetti all'obbligo di segretezza da parte della banca. Tale obbligo perdura anche dopo la loro uscita dalla EBR. Non è tuttavia valida nei confronti dell'organo nazionale che ha inviato il delegato, sempre che esso sia tenuto parimenti alla segretezza ai sensi di quanto sopra o in conformità delle disposizioni vigenti in loco.

I delegati della EBR devono rispettare le indicazioni relative alla conformità emesse dalla banca.

7. Costi/rimborso spese

I costi insorti nell'ambito del presente accordo sono a carico della banca. Le spese di viaggio sono calcolate dai delegati in base alle regole vigenti localmente nella loro azienda e addebitate ad un conto centrale presso la Deutsche Bank AG.

8. Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore il 10 settembre 1996. Potrà essere rescisso con un preavviso di 12 mesi la prima volta 4 anni dopo la sua entrata in vigore. Fatto salvo quanto sopra, le parti contraenti possono apportare in qualsiasi istante, senza necessità di rescissione, le modifiche e gli adeguamenti dell'accordo che esse ritengano di comune accordo necessarie.

Determinante è il testo tedesco del presente accordo.

Francoforte sul Meno, 10 settembre 1996

Deutsche Bank AG

Commissione interna della
Deutsche Bank AG

Visto e approvato:

.....
FIET

Ripartizione dei seggi nella commissione interna Deutsche Bank Euro

(Situazione settembre 1996)

Numero possibile di delegati

Belgio	1
Francia	1
Gran Bretagna	2
Italia	2
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Austria	1
Portogallo	1
Spagna	2
Germania	<u>7</u>
In totale	<u>19</u>